

| | | |
|--|--|---|
|  ASL Oristano | Regolamento in materia di applicazione delle sanzioni amministrative depenalizzate (L.689/81) di competenza dell'ASL n° 5 di Oristano | <i>Rev. 01 del ___/05/2016 pagina 1 di 12</i> |
|--|--|---|



Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative depenalizzate (L.689/81) di competenza dell'ASL n° 5 di Oristano

| | | |
|---|--|--|
|  ASL Oristano | Regolamento in materia di applicazione delle sanzioni amministrative depenalizzate (L.689/81) di competenza dell'ASL n° 5 di Oristano | <i>Rev. 01 del 15/12/2014</i> <i>pagina 2 di 12</i> |
|---|--|--|

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità***
- Art. 2 - Osservanza di Leggi, Regolamenti e Norme Speciali***
- Art. 3 – Il Procedimento Sanzionatorio e gli organi accertatori***
- Art. 4 - Responsabile del Procedimento***
- Art. 5 – Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta***
- Art. 6 – Scritti difensivi / Audizione personale***
- Art. 7 – Avvio del procedimento***
- Art. 8 – Istruttoria del procedimento sanzionatorio***
- Art. 9 – Entità della sanzione***
- Art. 10 - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie***
- Art. 11 – Irrogazione delle sanzioni amministrative ed emissione dell'Ordinanza***
- Art. 12 – Termine e modalità per il pagamento delle somme ingiunte***
- Art. 13 - Rateizzazione della sanzione***
- Art. 14 – Verifica adempimento e riscossione coattiva delle sanzioni***
- Art. 15 – Opposizione all'Ordinanza ingiunzione***
- Art. 16 – Efficacia del Regolamento***

**Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in conseguenza di violazioni alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria, per le quali sia territorialmente competente l'ASL n.5 di Oristano (ASL).
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti il procedimento sanzionatorio conseguente al ricevimento da parte dell'Ufficio Sanzioni Depenalizzate dei verbali di contestazione elevati dagli Organi Accertatori, fino alla riscossione, da parte di questa Azienda, della somma dovuta dal trasgressore o fino alla intervenuta archiviazione del procedimento.

Art. 2 - Osservanza di Leggi, Regolamenti e Norme Speciali

Il presente regolamento costituisce attuazione della seguente normativa:

- Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e s.m.e i.;
- Legge Regionale n. 3 del 05.03.2008 art. 8 "Disposizioni nel settore sanitario e sociale";
- Disposizioni normative di settore;

L'entrata in vigore di norme di rango superiore abroga le norme del presente regolamento con le stesse incompatibili.

Art. 3 – Il Procedimento Sanzionatorio e gli organi accertatori

Il procedimento di applicazione della sanzione, nel suo complesso, è articolato in diversi momenti o fasi:

- Accertamento della violazione, contestazione e notifica;
- Estinzione mediante pagamento in misura ridotta;
- Presentazione di scritti difensivi e/o richiesta di audizione;
- Ordinanza di ingiunzione di pagamento o di Archiviazione degli atti;
- Convalida sequestro
- Confisca
- Opposizione;
- Rateizzazione;
- Riscossione Coattiva.

| | | |
|---|--|--|
|  ASL Oristano | Regolamento in materia di applicazione delle sanzioni amministrative depenalizzate (L.689/81) di competenza dell'ASL n° 5 di Oristano | <i>Rev. 01 del 15/12/2014</i> <i>pagina 4 di 12</i> |
|---|--|--|

Gli organi accertatori, cioè i soggetti cui spetta l'accertamento delle violazioni costituenti illecito amministrativo, sono definiti dall'art. 13 della L.689/1981 quali organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo in materia sanitaria possono essere accertate, tra le altre, violazioni che comportino l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, oggetto del presente regolamento, principalmente nelle attività di:

- Igiene degli alimenti e della nutrizione;
- Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche
- Igiene Alimenti di Origine Animale
- Prevenzione e Sanità Animale;
- Altre violazioni in materia igienico-sanitaria

I soggetti abilitati ad effettuare i controlli e gli accertamenti (organi accertatori), possono pertanto individuarsi come soggetti interni ed esterni alla ASL ed in particolare:

- all'interno dell'azienda, sono operatori con compiti di vigilanza e ispezione, ufficiali di polizia giudiziaria;
- all'esterno dell'azienda altri organi addetti al controllo (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Stradale, Corpo Forestale dello Stato, Agenti accertatori ministeriali ecc.)

Pertanto, l'ASL esercita oltre alle funzioni ispettive e di controllo, di accertamento e di contestazione di propria competenza, anche quelle di applicazione delle sanzioni amministrative irrogate sia dai propri organi accertatori, come definiti dall'art. 13 della L. 689/81, sia da quelli di Autorità esterne in esecuzione della normativa regionale.

Art. 4 - Responsabile del Procedimento

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 la Responsabilità dei procedimenti in materia di Sanzioni Amministrative depenalizzate è attribuita all'Ufficio Sanzioni Depenalizzate le cui attività vengono garantite, gestite e coordinate dal Titolare di Posizione Organizzativa



presso il Servizio Affari Generali e Legali, in qualità di Responsabile del Procedimento, coadiuvato e supportato dal personale del medesimo Servizio.

Art. 5 – Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta

1. Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione, ai sensi dell'art. 16 L. 689/81, è ammesso il pagamento liberatorio in misura ridotta, che estingue il procedimento, senza nessun'altra conseguenza per il trasgressore, fatte salve diverse previsioni di legge.

2. Il pagamento in misura ridotta del verbale estingue il procedimento sanzionatorio anche qualora siano presentati scritti difensivi.

3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto stabilito non ha valore ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione.

Art. 6 – Scritti difensivi / Audizione personale

1. In alternativa al pagamento in misura ridotta il sanzionato entro 30 giorni dalla data di avvenuta contestazione o notificazione della sanzione potrà presentare alla ASL di Oristano Servizio AA.GG./Legali – Ufficio Sanzioni Depenalizzate scritti difensivi e documenti e potrà chiedere di essere sentito dalla medesima autorità, utilizzando l'apposito modulo "Scritti difensivi e/o richiesta di audizione" per le persone fisiche e per le aziende (Modello n. 1 allegato al presente Regolamento) pubblicato nel sito istituzionale della ASL di Oristano in modo da essere facilmente rinvenibile dagli utenti interessati.

2. L' Ufficio Sanzioni, comunica al richiedente il luogo la data e l'ora in cui si terrà l'audizione personale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata (PEC) ovvero con ogni altro mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurarne la piena conoscenza. In esito all'audizione personale viene redatto verbale sottoscritto dai soggetti partecipanti, di cui una copia viene consegnata agli intervenuti.



3. L' Ufficio Sanzioni Depenalizzate potrà richiedere ai fini istruttori all'Autorità che ha elevato la sanzione le proprie controdeduzioni, i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio in merito agli scritti difensivi, alla documentazione allegata e alle risultanze della audizione personale che dovranno essere fatti pervenire al suddetto Ufficio entro il termine indicato decorrente dal ricevimento della richiesta anche per via telematica. Qualora ritenuto opportuno, potranno essere richieste le controdeduzioni anche all'agente che ha accertato la violazione e potrà essere espletato qualsiasi altro accertamento ritenuto utile ai fini istruttori.

4. La facoltà di richiedere valutazioni e/o delucidazioni in merito al verbale di contestazione può essere comunque esercitata anche in assenza di scritti difensivi/audizione personale, laddove se ne ravvisasse la necessità.

5. La presentazione di scritti difensivi e/o richiesta di audizione non sospende i termini del diritto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art 16 della Legge n. 689/81. Pertanto qualora l'interessato, pur avendo inoltrato uno scritto difensivo, provveda ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo sopra citato, l'ASL non terrà conto delle motivazioni riportate nello scritto difensivo/richiesta di audizione in quanto tale pagamento ha effetto liberatorio ed estingue il procedimento sanzionatorio a suo carico.

6. La presentazione di scritti difensivi e documenti non è soggetta all'imposta di bollo.

Art. 7 – Avvio del procedimento

Qualora il sanzionato non abbia provveduto ad effettuare il pagamento liberatorio in misura ridotta, gli organi Accertatori, competenti secondo la normativa vigente, trasmetteranno al Servizio AA.GG./Legali – Ufficio Sanzioni Depenalizzate, il rapporto amministrativo ex art. 17 L. 689/81, unitamente al processo verbale redatto, sottoscritto e ritualmente notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido, dagli Accertatori per l'avvio del procedimento di competenza dell'ASL.

Art. 8 – Istruttoria del procedimento sanzionatorio

1. L'Istruttoria del procedimento, predisposta dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Sanzioni Depenalizzate, si articola come segue:



- ricezione e disamina del processo verbale e di eventuali allegati;
 - raccolta ed esame degli scritti difensivi e di ulteriore documentazione inoltrata dai trasgressori presso detto ufficio;
 - richiesta ed analisi di eventuali controdeduzioni presentate dall'Organo accertatore;
 - audizione dei sanzionati, ove da questi richiesta, con redazione dell'apposito verbale sottoscritto dalle parti intervenute, da rilasciarsi in copia agli interessati;
 - esame di eventuale richiesta di rateizzazione della sanzione inoltrata dai trasgressori;
 - raccolta documentale e/o di sommarie informazioni utili ai fini dell'istruttoria ex art. 13 L. 689/81;
 - nei casi di particolare complessità, richiesta di ulteriori eventuali pareri tecnici e/o legali scritti, comunque non obbligatori e non vincolanti, a organi interni e/o esterni in merito a varie problematiche poste dalle fattispecie esaminate;
 - gestione delle comunicazioni/notifiche correlate ai procedimenti;
2. L'istruttoria si conclude con una proposta, da parte del Responsabile del Procedimento, al Direttore del Servizio AA.GG./Legali di adozione del provvedimento reputato più opportuno a seconda del caso di specie:
- a) Ordinanza di archiviazione;
 - b) Ordinanza di ingiunzione.
 - c) Altre tipologie di Ordinanza a seconda del caso (Convalida Sequestro, Confisca, Distruzione Beni sequestrati, Rettifica/Annullamento di precedente Ordinanza ecc.)

Art. 9 – Entità della sanzione

Ai fini della determinazione dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, ai sensi dell'art. 11 della Legge 689/1981, si avrà riguardo alla:

- gravità della violazione,
- all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,
- alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

| | | |
|---|--|--|
|  ASL Oristano | Regolamento in materia di applicazione delle sanzioni amministrative depenalizzate (L.689/81) di competenza dell'ASL n° 5 di Oristano | <i>Rev. 01 del 15/12/2014</i> <i>pagina 8 di 12</i> |
|---|--|--|

In Particolare nella definizione della sanzione si terrà conto dei criteri espliciti nell'Allegato n. 1 al presente Regolamento "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative depenalizzate".

Art. 10 - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando e ove previste, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11 - Irrogazione delle sanzioni amministrative ed emissione dell'Ordinanza

1. L'Autorità competente ex art. 18 L.689, ad emettere l'Ordinanza, è il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, in virtù di apposita delega del Direttore Generale disposta con Delibera del D.G. n.281 del 19.02.2009, recante "*Attivazione Ufficio Sanzioni Depenalizzate ai sensi della L.03/2008*".

2. L'ordinanza di archiviazione, deve essere integralmente comunicata all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto.

Art. 12 - Termine e modalità per il pagamento delle somme ingiunte

1. Entro 30 giorni dalla notifica, dell'Ordinanza ingiunzione, come previsto all'art. 22, comma 1 L. 689/81, i trasgressori devono provvedere al versamento della sanzione ingiunta.

2. Il pagamento liberatorio dovrà essere eseguito mediante bonifico sul conto corrente e con l'indicazione della causale riportata nell'Ordinanza Ingiunzione.

3. Al fine di accelerare le operazioni di chiusura del procedimento il sanzionato dovrà trasmettere copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento ad uno dei seguenti recapiti:

- Posta Ordinaria: ASL 5 Oristano, Ufficio Sanzioni Amministrative (AA.GG.LL.) Via Carducci 35 09170 Oristano;
- Fax: 0783/317848
- E.mail: affari.general@asloristano.it
- P.E.C. protocollo@pec.asloristano.it

**Art. 13 - Rateizzazione della sanzione**

1. Ai sensi dell'art. 26 della Legge 689/81 il trasgressore o l'obbligato in solido, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può richiedere per iscritto nelle memorie difensive, in sede di audizione ovvero entro il trentesimo giorno dalla data di avvenuta notifica dell'Ordinanza Ingiunzione, il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria. Per "condizioni economiche disagiate" si intendono situazione economiche e patrimoniali, puntualmente documentate, nelle quali il pagamento della sanzione in un'unica soluzione inciderebbe con gravi ripercussioni sulla vita lavorativa e/o personale del richiedente.
2. L'istanza di ammissione al pagamento rateizzato dovrà essere presentata utilizzando gli appositi moduli "Istanza di Ammissione al Pagamento Rateizzato" per le persone fisiche e per le aziende (Modello n. 2 e 3 allegati al presente Regolamento) pubblicati nel sito istituzionale della ASL di Oristano in modo che siano facilmente rinvenibili dagli utenti interessati. Per le persone fisiche dovrà allegarsi certificazione ISEE o autocertificazione della stessa, per i contribuenti diversi dalle persone fisiche copia dell'ultimo Bilancio o dell'ultima dichiarazione fiscale presentata che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, ovvero altra documentazione a tale scopo eventualmente ritenuta utile dall'interessato per comprovare la difficoltà di adempiere in un'unica soluzione.
3. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione ovvero successivamente entro trenta giorni dalla notifica dell'Ordinanza con apposita comunicazione inviata all'interessato con raccomandata A/R o tramite PEC. Il numero delle rate mensili è stabilito in relazione alle condizioni di reddito posseduto dal contribuente, dalla sua Situazione Economica Equivalente qualora debitamente certificata e all'importo del debito accertato tenuto conto che il numero delle rate mensili non potrà essere inferiore a tre e superiore a trenta. Ciascuna rata sarà proporzionata all'importo determinato dall'ufficio e comunque non potrà essere inferiore ad euro 50,00. La rateizzazione non sarà concessa per sanzioni inferiori ad € 150,00.
4. Qualora l'interessato sia persona fisica ai fini dell'accertamento delle sue condizioni economiche si tiene conto dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE del proprio nucleo familiare riferito all'anno precedente la data di presentazione dell'istanza. Al



sanzionato verrà concessa la rateizzazione della sanzione mediante applicazione della seguente tabella nella quale sono indicati il numero massimo di rate concedibili (tenuto conto che l'importo minimo di ciascuna rata non potrà essere inferiore ad € 50,00 come previsto al precedente punto 3) sulla base del rapporto ISEE/Sanzione:

| Importo sanzione | VALORI ISEE | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | <i>fino a € 6.000</i> | <i>da € 6001 a € 10.000</i> | <i>da € 10.001 a € 18.000</i> | <i>da € 18.000 a € 24.000</i> | <i>da € 24.001 a € 30.000</i> |
| <i>Fino a 200 €</i> | 4 | 4 | <i>Non rateizzabile</i> | <i>Non rateizzabile</i> | <i>Non rateizzabile</i> |
| <i>da 201 a 1000</i> | 12 | 10 | 8 | 3 | <i>Non rateizzabile</i> |
| <i>Da 1001 a 3000</i> | 24 | 20 | 10 | 8 | 3 |
| <i>Da 3001 a 5000</i> | 30 | 24 | 20 | 12 | 6 |
| <i>> 5000 €</i> | 30 | 30 | 24 | 16 | 8 |
| | <i>Numero massimo di rate</i> | | | | |

5. Per gli obbligati che non siano persone fisiche la presenza di condizioni economiche disagiate sarà valutata tenendo conto del contesto economico generale presente al momento dell'irrogazione della sanzione, delle eventuali ulteriori condizioni di crisi in cui versa l'azienda da dimostrare mediante apposita breve relazione adeguatamente documentata, nonché delle ripercussioni che l'applicazione della sanzione potrebbe determinare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'azienda.

6. Alla dilazione di pagamento viene applicato l'interesse legale calcolato un interesse legale nella misura fissata ai sensi dall'art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni.

7. Rimane facoltà del debitore, cumulare più ratei in un unico versamento e/o estinguere il debito in un'unica soluzione, mentre il mancato, ritardato o inesatto versamento anche



solo di uno dei ratei dovuti, comporterà l'immediata decadenza dal beneficio della rateizzazione, con conseguente avvio della procedura per il recupero coattivo dell'intero credito.

Art. 14 – Verifica adempimento e riscossione coattiva delle sanzioni

1. L'ufficio Sanzioni Depenalizzate, provvederà a verificare lo stato dei pagamenti.
2. Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato con Ordinanza Ingiunzione, salvo nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato, si procederà alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'articolo 27 della Legge 689/1981.

Art. 15 – Opposizione all'Ordinanza ingiunzione

1. Ai sensi degli art 22/bis della Legge 689/1981 come modificato dall'art. 6 del Decreto Legislativo 01.09.2011 n. 150 l'Ordinanza Ingiunzione può essere impugnata entro 30 giorni (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi e dalle competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al Giudice di Pace.
3. L'opposizione si propone davanti davanti al Giudice Unico del Tribunale quando la sanzione è stata applicata per violazioni concernenti le seguenti materie:
 - a) tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - b) previdenza e assistenza obbligatoria;
 - c) tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
 - d) igiene degli alimenti e delle bevande;
 - e) valutaria;
 - f) antiriciclaggio.L'opposizione si propone altresì davanti al Giudice Unico del Tribunale:
 - a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a € 15.493,00;



b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a € 15.493,00;

c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal Regio Decreto 21 dicembre 193

ci) 3 n. 1736 "Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia", dalla Legge 15 dicembre 1990 n. 386 "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari" e dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

4. In caso di ricorso avverso all'Ordinanza, l'Ufficio legale, di questa Azienda provvederà alla predisposizioni degli atti di opposizione nanti la competente Autorità Giudiziaria.

Art. 16 – Efficacia del Regolamento

Il presente regolamento diverrà esecutivo contestualmente all'approvazione dell'atto deliberativo del Direttore Generale che lo approva.

Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative depenalizzate

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 689/1981 "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie" nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla:

- gravità della violazione,
- all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,
- alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

La **gravità della violazione** è desunta dall'entità ed intenzionalità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito, nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità dell'azione o omissione;

L'**opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione** non può configurarsi nella mera, sia pur fattiva, collaborazione procedimentale *post factum* del soggetto nei cui confronti si sia proceduto alla contestazione dell'illecito amministrativo. Ai fini della diminuzione della sanzione in concreto, i comportamenti rilevanti sono quelli che in concreto comportano una attenuazione delle conseguenze pregiudizievoli prodotte dall'illecito purché consapevolmente, spontaneamente e operativamente assunti dall'agente prima dell'apertura del procedimento sanzionatorio. Nei suoi confronti non si richiede, ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria in misura più ridotta, un atteggiamento necessariamente fattivo dell'agente: può valere anche la mera interruzione volontaria della condotta che attenui le conseguenze dell'illecito, pur restando maggiormente apprezzabile un atteggiamento assimilabile al recesso attivo, fino al *contrarius actus* inteso ad eliminare o ad attenuare le conseguenze pregiudizievoli della condotta. È comunque imprescindibile, in entrambi i casi, che tali condotte siano poste in essere consapevolmente in un momento antecedente l'avvio del procedimento sanzionatorio.



Criteria per l'applicazione delle sanzioni amministrative depenalizzate

È perciò irrilevante, in funzione diminvente, l'atteggiamento successivo tenuto dall'agente, in quanto un'eventuale ed anormale persistenza dovrebbe condurre semmai a connotare in termini di particolare gravità la condotta da sanzionare (orientamento conforme Consiglio di Stato Sentenza Sez.VI 21.12.2012 N.6638).

La **personalità del trasgressore** è desunta dalla collaborazione e disponibilità prestata e manifestata al fine di risolvere l'illecito ed eventualmente anche dall'assenza a suo carico di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia (assenza di recidiva);

Le **condizioni economiche** sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione secondo quanto risulta da specifica documentazione presentata ed eventualmente accertata d'ufficio.

Qualora il **trasgressore sia una persona fisica** ai fini dell'accertamento delle sue condizioni economiche si tiene conto in via prioritaria ma non esclusiva dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE del proprio nucleo familiare riferito all'anno precedente la data di presentazione dell'istanza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si configura la situazione di disagio economico in caso di:

- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo all'anno precedente inferiore ad € 11.500,00
- situazioni familiari e personali di particolare gravità quali la presenza di familiari di 1° grado affetti da handicap o malattie gravi o invalidità superiore al 60% (comprovati da idonea documentazione o da certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica e riconosciuta dagli organi di competenza) (indipendentemente dal reddito percepito nell'anno precedente);
- perdita del lavoro (indipendentemente dal reddito percepito nell'anno precedente);
- altre situazioni opportunamente documentate dal trasgressore e ritenute idonee a configurare la sussistenza di condizione economica disagiata;



Criteria per l'applicazione delle sanzioni amministrative depenalizzate

Per il trasgressore e/o gli obbligati in solido che non siano persone fisiche la presenza di condizioni economiche disagiate sarà valutata tenendo conto del contesto economico generale presente al momento dell'irrogazione della sanzione e delle eventuali ulteriori condizioni di crisi in cui versa l'azienda da dimostrare mediante apposita breve relazione adeguatamente documentata nonché delle ripercussioni che l'applicazione della sanzione potrebbe determinare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'azienda.

Sulla base dei criteri sopra riportati e al sussistere delle circostanze appresso descritte verranno comminate le seguenti sanzioni:

1. Sanzione pari minimo edittale:

Si applica una sanzione pari al **minimo edittale** o, se questo non è espresso, pari ad 1/5 del massimo se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione agli atti risulta che:

1. 1:

- a) il trasgressore non ha commesso infrazioni della stessa indole nel corso dei precedenti cinque anni;
- b) ha commesso una violazione di lieve entità;
- c) ha dato prova di essersi adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito;
- d) ha assunto un atteggiamento collaborativo e disponibile al fine di risolvere l'illecito

1. 2:

il trasgressore, in assenza di una violazione di grave entità e/o di recidiva, si trova in condizioni di disagio economico puntualmente documentato o autodichiarato e accertabile d'ufficio o emergano situazioni familiari e personali di particolare gravità quali la presenza di familiari di 1° grado affetti da handicap o malattie gravi o invalidità superiore al 60% comprovati da idonea documentazione o da certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica e riconosciuta dagli organi di competenza, perdita del lavoro, ecc., indipendenti dal reddito percepito nell'anno precedente;



Criteria per l'applicazione delle sanzioni amministrative depenalizzate

1. 3:

il trasgressore, in assenza di una violazione di grave entità e/o di recidiva ha commesso l'illecito:

- con colpa lieve in condizione di errato convincimento della liceità del suo operato correlato ad un'errata percezione del contesto in cui si è perpetrato l'illecito
- dalla attività istruttoria emergano circostanze attenuanti connesse alla condotta che ha generato l'illecito (es. condotta solo parzialmente contraria ad una norma)

2. Sanzione pari al doppio del minimo edittale:

il trasgressore, in presenza di una violazione di grave entità e/o di recidiva, si trova in condizioni di disagio economico (vedi il precedente punto 1.2)

3. Sanzione pari all'importo sanzionato:

3. 1:

Nel caso in cui non emergono le attenuanti di cui ai punti precedenti, ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento;

3. 2

- a) il trasgressore non ha commesso infrazioni della stessa indole nel corso dei precedenti cinque anni;
- b) si è adoperato solo in parte al fine di attenuare le conseguenze pregiudizievoli della condotta;

1.4 Sanzione pari all'importo sanzionato maggiorato del 25% (la maggiorazione sarà del 50% in caso di violazione grave) :

- In caso di memorie difensive/audizione personale se non emergono circostanze attenuanti né problemi interpretativi, e le motivazioni proposte negli scritti difensivi sono del tutto infondate (fatti salvi i casi in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione di una sanzione maggiore: es. recidiva, violazione di grave entità, dolo ecc.), in considerazione del fatto che il trasgressore non si è avvalso della



Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative depenalizzate

facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta.

- In assenza di memorie difensive/audizione personale, e nel caso non vi siano ulteriori elementi per valutare circostanze attenuanti o aggravanti correlati all'infrazione commessa, in considerazione del fatto che il trasgressore non si è avvalso della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta.

1.5 Sanzione pari all'importo sanzionato maggiorato del 50 / 100 %:

- in caso di reiterazione dell'illecito ovvero laddove il trasgressore, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, commette un'altra violazione della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni:
 - nel caso di I reiterazione = maggiorazione del 50 %
 - nel caso di II reiterazione = maggiorazione del 100 %

1.6 Sanzione fino al massimo edittale

Si applica una sanzione fino al **massimo edittale** se dalla documentazione agli atti risulta anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) si è in presenza di recidiva nell'illecito ovvero il trasgressore ha già commesso due infrazioni della stessa indole nel corso dei precedenti cinque anni decorrenti dalla data della nuova contestazione dell'illecito. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
- b) si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo.

1.7 Casi residuali

In tutte le circostanze non ricomprese nei precedenti punti ai fini della definizione della sanzione amministrativa dal minimo al massimo edittale si terrà conto dei "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie" di cui all'art. 11 della Legge 689/1981 secondo quanto sopra riportato.



Criteria per l'applicazione delle sanzioni amministrative depenalizzate

2. Disposizioni transitorie

Quanto su definito e disposto trova applicazione a partire dalla data di approvazione del presente regolamento anche in relazione a tutte le pratiche pendenti presso l'ufficio sanzioni depenalizzate, per le quali risulti ancora aperta l'istruttoria.



**SCRITTI DIFENSIVI E/O RICHIESTA DI AUDIZIONE
PER VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Al Direttore Generale
ASL Oristano
Servizio Affari Generali e Legali
Ufficio Sanzioni depenalizzate
Via Carducci, 35
09170 Oristano
E.mail: affari.general@alsoristano.it
P.E.C. protocollo@pec.asloristano.it**

Per le Persone fisiche:

Io sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
Codice Fiscale _____
residente a _____ Prov. _____
in Via/Piazza _____ N. _____ Tel: _____
E.mail: _____ P.E.C. _____

Per le Aziende/Cooperative:

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____ via _____
in qualità di legale rappresentante pro-tempore della _____
con sede legale in _____ via _____
con sede operativa in _____ via _____
Codice Fiscale _____ Partita Iva _____ N. Telefono _____
E.mail: _____ P.E.C. _____

in relazione al verbale di accertata violazione amministrativa emesso da
_____ (indicare Ente accertatore) del _____
e ricevuto in data _____ in qualità di _____ (trasgressore –
obbligato in solido)

**presenta scritti difensivi avverso il predetto verbale, ai sensi dell'art. 18 della legge n.
689/1981**

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Al Direttore Generale

ASL Oristano

Servizio Affari Generali e Legali

Ufficio Sanzioni depenalizzate

Via Carducci, 35

09170 Oristano

E.mail: affari.generali@alsoristano.it

P.E.C. protocollo@pec.asloristano.it

Io sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

codice fiscale _____

residente a _____ Prov. _____

in Via/Piazza _____ N. _____ Tel: _____

e.mail: _____ P.E.C. _____

doendo pagare a titolo di sanzione amministrativa la somma di € _____

a seguito(1):

del verbale n. _____ del _____ elevato da _____

dell'Ordinanza Ingunzione n. _____ del _____

chiedo la rateizzazione del pagamento in rate mensili (minimo n. 3 rate – massimo 30 rate).

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, l'Amministrazione regionale procederà alla revoca del beneficio ottenuto, salva l'applicazione delle sanzioni penali come richiamato dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

DICHIARO

a) di non poter far fronte al pagamento della sanzione suddetta in un'unica soluzione in quanto (2)

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

b)

di aver percepito relativamente all'anno _____ un reddito lordo complessivo di
€ _____

di non aver percepito alcun reddito nell'anno precedente alla presente istanza.

Allo scopo si allega la seguente documentazione, obbligatoria ai fini dell'istruttoria della richiesta: Modello ISEE (da richiedere ai sindacati/CAF).

(in presenza di documentate situazioni di particolare disagio economico, i criteri di cui all'art. 12 del Regolamento Sanzioni Amministrative della ASL di Oristano potranno essere motivatamente derogati, indipendentemente dall'indicatore ISEE presentato);

c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti con la presente sono raccolti presso il Servizio Affari Generali e Legali – Ufficio Sanzioni De penalizzate della Asl di Oristano e saranno trattati per finalità inerenti il procedimento sanzionatorio in questione.

d) che le dichiarazioni rese sono documentabili.

ALLEGO FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'.

DATA

FIRMA

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA*(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)***Estratto Regolamento Sanzioni Amministrative della ASL di Oristano****Art. 13 - Rateizzazione della sanzione**

1. Ai sensi dell'art. 26 della Legge 689/81 il trasgressore o l'obbligato in solido, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può richiedere per iscritto nelle memorie difensive, in sede di audizione ovvero entro il trentesimo giorno dalla data di avvenuta notifica dell'Ordinanza Ingiunzione, il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria. Per "condizioni economiche disagiate" si intendono situazioni economiche e patrimoniali, puntualmente documentate, nelle quali il pagamento della sanzione in un'unica soluzione inciderebbe con gravi ripercussioni sulla vita lavorativa e/o personale del richiedente.

2. L'istanza di ammissione al pagamento rateizzato dovrà essere presentata utilizzando gli appositi moduli "Istanza di Ammissione al Pagamento Rateizzato". Per le persone fisiche dovrà allegarsi certificazione ISEE o autocertificazione della stessa, per i contribuenti diversi dalle persone fisiche copia dell'ultimo Bilancio o dell'ultima dichiarazione fiscale presentata che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, ovvero altra documentazione a tale scopo eventualmente ritenuta utile dall'interessato per comprovare la difficoltà di adempiere in un'unica soluzione.

3. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione ovvero successivamente entro trenta giorni dalla notifica dell'Ordinanza con apposita comunicazione inviata all'interessato con raccomandata A/R. Il numero delle rate mensili è stabilito in relazione alle condizioni di reddito posseduto dal contribuente, dalla sua Situazione Economica Equivalente qualora debitamente certificata e all'importo del debito accertato tenuto conto che il numero delle rate mensili non potrà essere inferiore a tre e superiore a trenta. Ciascuna rata sarà proporzionata all'importo determinato dall'ufficio e comunque non potrà essere inferiore ad euro 50,00. La rateizzazione non sarà concessa per sanzioni inferiori ad € 150,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.


4. Qualora l'interessato sia persona fisica ai fini dell'accertamento delle sue condizioni economiche si tiene conto dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE del proprio nucleo familiare riferito all'anno precedente la data di presentazione dell'istanza. Al sanzionato verrà concessa la rateizzazione della sanzione mediante applicazione della seguente tabella nella quale sono indicati il numero massimo di rate concedibili (tenuto conto che l'importo minimo di ciascuna rata non potrà essere inferiore ad € 50,00 come previsto al precedente punto 3) sulla base del rapporto ISEE/Sanzione:

| Importo sanzione | VALORI ISEE | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | fino a € 6.000 | da € 6001 a € 10.000 | da € 10.001 a € 18.000 | da € 18.000 a € 24.000 | da € 24.001 a € 30.000 |
| <i>Fino a 200 €</i> | 4 | 4 | <i>Non rateizzabile</i> | <i>Non rateizzabile</i> | <i>Non rateizzabile</i> |
| <i>da 201 a 1000</i> | 12 | 10 | 8 | 3 | <i>Non rateizzabile</i> |
| <i>Da 1001 a 3000</i> | 24 | 20 | 10 | 8 | 3 |
| <i>Da 3001 a 5000</i> | 30 | 24 | 20 | 12 | 6 |
| <i>> 5000 €</i> | 30 | 30 | 24 | 16 | 8 |
| | <i>Numero massimo di rate</i> | | | | |

5. Per gli obbligati che non siano persone fisiche la presenza di condizioni economiche disagiate sarà valutata tenendo conto del contesto economico generale presente al momento dell'irrogazione della sanzione e delle eventuali ulteriori condizioni di crisi in cui versa l'azienda da dimostrare mediante apposita breve relazione adeguatamente documentata nonché delle ripercussioni che l'applicazione della sanzione potrebbe determinare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'azienda..

6. Alla dilazione di pagamento viene applicato l'interesse legale calcolato un interesse legale nella misura fissata ai sensi dall'art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni.

7. Rimane facoltà del debitore, cumulare più ratei in un unico versamento e/o estinguere il debito in un'unica soluzione, mentre il mancato, ritardato o inesatto versamento anche solo di uno dei ratei dovuti, comporterà l'immediata decadenza dal beneficio della rateizzazione, con conseguente avvio della procedura per il recupero coattivo dell'intero credito.



ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Al Direttore Generale

ASL Oristano

Servizio Affari Generali e Legali

Ufficio Sanzioni depenalizzate

Via Carducci, 35

09170 Oristano

E.mail: affari.generali@alsoristano.it

P.E.C. protocollo@pec.asloristano.it

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il

_____ residente in _____ via _____

in qualità di legale rappresentante pro-tempore della società _____

con sede legale in _____ via _____

con sede operativa in _____ via _____

Codice Fiscale _____ Partita Iva _____

N. Telefono _____ E.mail: _____

dovendo pagare a titolo di sanzione amministrativa la somma di € _____

a seguito(1):

del verbale n. _____ del _____ elevato da _____

dell'Ordinanza Ingiunzione n. _____ del _____

richiede la rateizzazione del pagamento in rate mensili (minimo n. 3 rate – massimo 30 rate).

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, l'Amministrazione regionale procederà alla revoca del beneficio ottenuto, salva l'applicazione delle sanzioni penali come richiamato dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

DICHIARO

QUADRO A)

A 1) Per le **IMPRESE E ENTI NON TENUTI AL BILANCIO**:

Reddito di impresa: € _____ Perdita di Impresa: € _____

I suddetti dati sono ricavati dall'ultima dichiarazione fiscale presentata, copia della quale viene allegata alla presente istanza.

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

A 2) Per le **IMPRESE E ENTI TENUTI AL BILANCIO**:

Utile di esercizio: € _____ Perdita di Esercizio: € _____

I suddetti dati sono ricavati dall'ultimo Bilancio depositato, copia della quale viene allegata alla presente istanza.

QUADRO B)

B 1) Per le **IMPRESE E ENTI NON TENUTI AL BILANCIO**:

Ammontare complessivo dei Ricavi: € _____

I suddetti dati sono ricavati dall'ultima dichiarazione fiscale presentata, copia della quale viene allegata alla presente istanza.

B 2) Per le **IMPRESE E ENTI TENUTI AL BILANCIO**:

Valore della Produzione (totale): € _____

Proventi e Oneri Finanziari (totale): € _____

Proventi e Oneri Straordinari (totale): € _____

I suddetti dati sono ricavati dal Conto Economico dall'ultimo Bilancio depositato, copia della quale viene allegata alla presente istanza.

QUADRO C)

C 1) Per le **IMPRESE E ENTI NON TENUTI AL BILANCIO**:

Ammontare complessivo dei Debiti: € _____

I suddetti dati sono ricavati dall'ultima dichiarazione fiscale presentata, copia della quale viene allegata alla presente istanza.

C 2) Per le **IMPRESE E ENTI TENUTI AL BILANCIO**:

Ammontare complessivo dei Debiti: € _____

I suddetti dati sono ricavati dallo Stato Patrimoniale dall'ultimo Bilancio depositato, copia della quale viene allegata alla presente istanza.

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

QUADRO D) EVENTUALI ANNOTAZIONI

DICHIARO ALTRESI

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti con la presente sono raccolti presso il Servizio Affari Generali e Legali – Ufficio Sanzioni Depenalizzate della Asl di Oristano e saranno trattati per finalità inerenti il procedimento sanzionatorio in questione.

ALLEGO FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'.

DATA

FIRMA

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Estratto Regolamento Sanzioni Amministrative della ASL di Oristano

Art. 13 - Rateizzazione della sanzione

1. Ai sensi dell'art. 26 della Legge 689/81 il trasgressore o l'obbligato in solido, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può richiedere per iscritto nelle memorie difensive, in sede di audizione ovvero entro il trentesimo giorno dalla data di avvenuta notifica dell'Ordinanza Ingiunzione, il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria. Per "condizioni economiche disagiate" si intendono situazioni economiche e patrimoniali, puntualmente documentate, nelle quali il pagamento della sanzione in un'unica soluzione inciderebbe con gravi ripercussioni sulla vita lavorativa e/o personale del richiedente.

2. L'istanza di ammissione al pagamento rateizzato dovrà essere presentata utilizzando gli appositi moduli "Istanza di Ammissione al Pagamento Rateizzato". Per le persone fisiche dovrà allegarsi certificazione ISEE o autocertificazione della stessa, per i contribuenti diversi dalle persone fisiche copia dell'ultimo Bilancio o dell'ultima dichiarazione fiscale presentata che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, ovvero altra documentazione a tale scopo eventualmente ritenuta utile dall'interessato per comprovare la difficoltà di adempiere in un'unica soluzione.

3. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione ovvero successivamente entro trenta giorni dalla notifica dell'Ordinanza con apposita comunicazione inviata all'interessato con raccomandata A/R. Il numero delle rate mensili è stabilito in relazione alle condizioni di reddito posseduto dal contribuente, dalla sua Situazione Economica Equivalente qualora debitamente certificata e all'importo del debito accertato tenuto conto che il numero delle rate mensili non potrà essere inferiore a tre e superiore a trenta. Ciascuna rata sarà proporzionata all'importo determinato dall'ufficio e comunque non potrà essere inferiore ad euro 50,00. La rateizzazione non sarà concessa per sanzioni inferiori ad € 150,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

4. Qualora l'interessato sia persona fisica ai fini dell'accertamento delle sue condizioni economiche si tiene conto dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE del proprio nucleo familiare riferito all'anno precedente la data di presentazione dell'istanza. Al sanzionato verrà concessa la rateizzazione della sanzione mediante applicazione della seguente tabella nella quale sono indicati il numero massimo di rate concedibili (tenuto conto che l'importo minimo di ciascuna rata non potrà essere inferiore ad € 50,00 come previsto al precedente punto 3) sulla base del rapporto ISEE/Sanzione:

| Importo sanzione | VALORI ISEE | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | fino a € 6.000 | da € 6001 a € 10.000 | da € 10.001 a € 18.000 | da € 18.000 a € 24.000 | da € 24.001 a € 30.000 |
| Fino a 200 € | 4 | 4 | Non rateizzabile | Non rateizzabile | Non rateizzabile |
| da 201 a 1000 | 12 | 10 | 8 | 3 | Non rateizzabile |
| Da 1001 a 3000 | 24 | 20 | 10 | 8 | 3 |
| Da 3001 a 5000 | 30 | 24 | 20 | 12 | 6 |
| > 5000 € | 30 | 30 | 24 | 16 | 8 |
| Numero massimo di rate | | | | | |

5. Per gli obbligati che non siano persone fisiche la presenza di condizioni economiche disagiate sarà valutata tenendo conto del contesto economico generale presente al momento dell'irrogazione della sanzione e delle eventuali ulteriori condizioni di crisi in cui versa l'azienda da dimostrare mediante apposita breve relazione adeguatamente documentata nonché delle ripercussioni che l'applicazione della sanzione potrebbe determinare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'azienda..

6. Alla dilazione di pagamento viene applicato l'interesse legale calcolato un interesse legale nella misura fissata ai sensi dall'art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni.

7. Rimane facoltà del debitore, cumulare più ratei in un unico versamento e/o estinguere il debito in un'unica soluzione, mentre il mancato, ritardato o inesatto versamento anche solo di uno dei ratei dovuti, comporterà l'immediata decadenza dal beneficio della rateizzazione, con conseguente avvio della procedura per il recupero coattivo dell'intero credito.